

Allegato "A" al n. 64577/29835 Repertorio

**S T A T U T O**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita la

**"ASSOCIAZIONE PER LA GALLERIA D'ARTE  
MODERNA E CONTEMPORANEA DI BERGAMO"**

di seguito "*Associazione*", con sede in Bergamo.

Delegazioni ed Uffici potranno essere costituiti per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla stessa. Le finalità della Associazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia.

**ARTICOLO 2 - FINALITA'**

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di favorire:

- la valorizzazione del luogo della cultura di appartenenza pubblica destinato alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea dal Comune di Bergamo;
- la realizzazione di attività culturali di interesse nazionale e internazionale, in particolare attraverso la produzione di mostre dedicate al Novecento artistico e alla contemporaneità;
- l'organizzazione di eventi e attività culturali multidisciplinari nell'ambito della contemporaneità;
- l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività formative, didattiche e divulgative, espositive e progettuali anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario, con istituzioni culturali, universitarie e di ricerca, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- lo studio, la valorizzazione, l'esposizione e l'incremento del patrimonio artistico del Comune di Bergamo relativo al Novecento e al XXI secolo;
- la collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano con le stesse finalità anche attraverso azioni di coordinamento e di promozione della produzione artistica contemporanea;
- l'organizzazione di iniziative tese a promuovere e facilitare la fruizione delle attività culturali da parte del pubblico e in particolare dei giovani;
- la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività, iniziative e manifestazioni che favoriscano la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico del Comune di Bergamo, la produzione culturale e il perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- l'acquisizione di risorse e beni da destinare alle attività proprie dell'Associazione Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea.

Al fine di raggiungere i propri scopi l'Associazione ha sti-

pulato con il Comune di Bergamo, una convenzione, rinnovabile a scadenza, che disciplina l'utilizzazione degli immobili, del patrimonio artistico e dei servizi, gli obiettivi e i limiti delle iniziative dell'Associazione, determinando altresì forme e modi di controllo da parte del Comune.

Sulla base di tale convenzione, l'Associazione potrà:

- sostenere il funzionamento e la gestione di luoghi della cultura di appartenenza del Comune di Bergamo destinati alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea;
- promuovere ed organizzare l'accesso del pubblico alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea e la conoscenza delle attività della Galleria stessa, anche realizzando pubblicazioni e prodotti audio-visivi o altre forme di comunicazione e promozione;
- promuovere, organizzare e gestire nei locali della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea mostre, premi, manifestazioni e in genere attività di carattere culturale che producano vantaggi per la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea stessa sotto i più diversi profili;
- promuovere, organizzare e gestire attività che consentano, anche attraverso l'utilizzazione dell'immagine della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea o delle opere di sua spettanza, di reperire risorse economiche o di acquisire beni da destinare alla conservazione, all'incremento del patrimonio del Comune di Bergamo destinato alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea e alle attività di quest'ultima;
- istituire servizi di assistenza culturale per il pubblico, utili alla vita dell'Associazione, quali il servizio editoriale e/o di vendita di cataloghi, sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e di ogni altro materiale informativo;
- favorire l'utilizzo dei servizi e dei locali concessi all'Associazione per attività compatibili con la immagine della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea, nei modi previsti dalla convenzione.

**ARTICOLO 3 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DIRETTAMENTE CONNESSE, ACCESSORIE E STRUMENTALI**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può svolgere ogni attività relativa alla attuazione delle finalità sopra indicate e potrà anche svolgere ogni attività diversa da quelle analiticamente indicate purché strumentale o connessa o affine a quella istituzionale.

In particolare l'Associazione potrà:

- gestire la valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso alla medesima;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere il restauro e la protezione di beni culturali di appartenenza pubblica dati in dotazione all'Associazione;
- promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziati-

ve idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione ed il sistema culturale nazionale e internazionale, coi relativi addetti, ed il pubblico;

- sostenere le attività di studio e di ricerca sia direttamente sia attraverso la concessione di premi e borse di studio;

- collaborare ed instaurare relazioni con enti scientifici e culturali, istituzioni pubbliche e private;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di commercializzazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di marketing, bookshop, somministrazione di alimenti e bevande, ecc.;

- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve termine; la stipula di convinzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni ed ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli dell'Associazione medesima;

- prendere l'iniziativa per costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

- amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la disponibilità.

Tutte le attività economico-finanziarie, svolte in misura accessoria e limitata, sono poste in essere nei limiti consentiti dalla legge ed al solo fine di permettere all'Associazione il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

#### **ARTICOLO 4 - PATRIMONIO**

Il patrimonio della Associazione è costituito:

a) dal patrimonio iniziale, conferito dai soci fondatori, per un ammontare di 52.000,00 euro;

b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

c) eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) erogazioni, acquisti, donazioni e lasciti pervenuti con tale specifica destinazione, fermo restando che le opere d'arte eventualmente acquisite dalla Associazione dovranno dalla stessa essere immediatamente trasferite in proprietà al Comune di Bergamo;

e) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

f) dalla parte di rendite non utilizzata e che, con delibera del Consiglio direttivo, può essere destinata ad incrementare

il patrimonio;

g) da contributi espressamente attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici in genere.

L'Associazione ha il diritto all'utilizzazione del suo nome, dell'immagine storico-culturale della Galleria, fatta salva la facoltà di concedere l'uso dei predetti valori immateriali per iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione stessa.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- redditi del patrimonio;
- quote associative;
- proventi dell'organizzazione e della gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili.

All'associazione è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, salvo la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

#### **ARTICOLO 5 - SOCI**

I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) soci fondatori: sono i sottoscrittori dell'atto costitutivo;

b) soci ordinari: sono persone giuridiche che, condividendo gli scopi associativi, presentano domanda scritta di ammissione al Consiglio Direttivo, il quale ne delibera l'accettazione o il rigetto a suo insindacabile giudizio.

Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica e sono iscritti nel libro degli associati e che siano in regola con quanto stabilito dal presente Statuto.

L'adesione all'Associazione impegna gli associati alla piena accettazione ed osservanza delle norme statutarie ed eventuali regolamenti.

Ciascun socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega come previsto all'art. 8 del presente Statuto e di presentare la candidatura di propri rappresentanti;
- b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- f) di recedere in qualsiasi momento.

Ciascun socio ha il dovere di:

- 1) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli Organi sociali;
- 2) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'As-

sociazione;

3) versare ogni anno la quota associativa deliberata dall'Assemblea. La quota annuale non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

#### **ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio viene meno in caso di:

- recesso, da comunicarsi al Consiglio direttivo con lettera raccomandata o a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata;
- esclusione dovuta alla perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- morosità nel pagamento di una annualità della quota associativa accertata dal Consiglio Direttivo;
- esclusione per dichiarata incompatibilità, deliberata dal Consiglio direttivo.

Nello specifico, l'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo con la maggioranza prevista all'art.10 del presente Statuto. Il provvedimento dovrà essere comunicato per iscritto al socio e dovrà essere motivato.

Il provvedimento di esclusione, o dimissioni volontarie, non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Presidente Onorario;
- 5) il Vice Presidente (se nominato);
- 6) il Direttore;

7) il Revisore Legale dei Conti e/o l'Organo di controllo.

I componenti degli Organi sociali durano in carica tre anni e sono rieleggibili, anche per più di due mandati.

Le cariche di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e opportunamente documentate.

A chiunque rivesta cariche sociali ad eccezione di quelle di cui i punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, possono essere riconosciuti, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni e comunque nei limiti di legge qualora previsti e/o applicabili.

I componenti degli Organi dell'Associazione debbono possedere requisiti di onorabilità e competenza professionale e non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, direttamente o indirettamente, interessi in conflitto anche potenziale con quelli dell'Associazione.

I membri del Consiglio direttivo non possono avere rapporti di lavoro subordinato, di collaborazione e/o di consulenza con l'Associazione.

#### **ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione dei soci.

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci aventi diritto di voto. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno, di cui una almeno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio consuntivo ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un decimo dei soci aventi diritto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente mediante avviso inviato ai singoli soci e al Revisore legale e/o all'Organo di controllo almeno 10 giorni prima dalla data di prima convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o per mezzo telematico o con ogni mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento agli Associati e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, preferibilmente nel territorio della Repubblica Italiana.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal rappresentante più anziano di età dei soci fondatori presenti.

Chi presiede nomina seduta stante il Segretario incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni e gli incaricati di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti quando questo sia segreto. Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi componenti.

Ciascun socio dispone di un voto, il quale ha un valore ponderato in relazione alla quota associativa versata rispetto al totale delle quote versate dai soci stessi.

L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti calcolati secondo il metodo del voto ponderato, sia in prima che in seconda convocazione, così come previsto nel presente articolo.

Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto si richiede la presenza di almeno metà degli associati e la maggioranza dei voti favorevoli così come calcolati nel presente articolo, sia in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno metà degli associati e la maggioranza dei voti favorevoli così come calcolati nel presente articolo, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, il Revisore legale e/o i componenti dell'Organo di controllo;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio preventivo e consultivo nonché la relazione di missione ed ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o

alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) deliberare l'entità delle quote sociali annuali proposte dal Consiglio direttivo;

h) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;

i) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;

j) approvare il Programma Generale dell'Associazione;

k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### **ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea dei soci.

Nel Consiglio direttivo dovranno essere rappresentati tutti i soci fondatori.

I consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Le liste con l'indicazione delle rose dei candidati dovranno essere depositate da ciascuno dei soci aventi diritto presso la sede dell'Associazione entro il termine di tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo potrà procedere alla cooptazione di uno o più consiglieri qualora, per qualunque causa, il loro numero scenda sotto quello deliberato dall'Assemblea. Il provvedimento sarà sottoposto all'Assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile.

Nel caso di cessazione per qualsiasi ragione di uno o più consiglieri dell'Associazione nel corso del loro mandato, si provvede alla loro sostituzione applicando il meccanismo ed i criteri indicati al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato dei consiglieri cui sono subentrati.

Al Consiglio direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi della Associazione, e comunque sulle

- nominare, a maggioranza dei componenti nominati, il Presidente ed il Vice Presidente della Associazione;

- proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;



- deliberare i programmi delle attività espositive e culturali, su proposta del Direttore;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, gli impegni amministrativi conseguenti e più in generale i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- deliberare, su proposta o previo parere del Direttore, l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni di opere o complessi destinati alla dotazione ostensiva o documentaria della Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con situazione patrimoniale di fine anno, da sottoporre insieme alla relazione economica dell'Associazione alla approvazione dell'Assemblea dei soci;
- stabilire gli indirizzi di gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- discutere e approvare i programmi e le iniziative dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea l'entità delle quote sociali annuali, e accogliere le domande di ammissione dei soci;
- nominare il Direttore determinandone compensi e durata dell'incarico, dopo aver acquisito il parere della Giunta Comunale di Bergamo, specie in ordine alla durata dell'incarico e al compenso;
- delegare, ove opportuno, con propria deliberazione depositata nei modi di legge, ad uno o più dei suoi componenti particolari funzioni, determinando i limiti della delega;
- deliberare sulla necessità di avvalersi di altri collaboratori o consulenti e ne fissa l'eventuale compenso;
- su proposta del Direttore, assumere dipendenti, stipulare contratti di collaborazione continuativa o consulenza, determinandone le retribuzioni, dopo aver accertato la copertura economica;
- ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- valutare l'eventuale raggiungimento degli scopi sociali o la eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare i difensori;
- deliberare su ogni altra materia che il presente Statuto non attribuisca ad altri organi dall'Associazione.

**ARTICOLO 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo nei tempi congrui almeno una volta all'anno e inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, dal più anziano dei consiglieri presenti. Le funzioni di Segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona nominata dal Presidente.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto, su apposito libro, il relativo verbale che - previa approvazione nella successiva seduta - viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **ARTICOLO 11 - PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Associazione:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti con terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo con preavviso di almeno 5 giorni tramite messaggio di posta elettronica certificata, fax o raccomandata a/r o con ogni mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento contenente anche l'ordine del giorno; in caso di urgenza il termine di preavviso potrà ridursi a 3 giorni;
- sovrintende alla conservazione e all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
- provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- delega il Direttore alle spese relative alle singole iniziative, nei limiti approvati dal Consiglio direttivo: tale delega sarà assunta e depositata nelle forme di legge;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative

dell'Associazione;

- assume, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio direttivo, da sottoporre però alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **ARTICOLO 12 - PRESIDENTE ONORARIO**

E' facoltà dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, nominare un Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario potrà rappresentare l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali e avrà diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, ma senza diritto di voto. Il Presidente Onorario dura in carica fino alla scadenza del mandato triennale del Consiglio direttivo ed è rieleggibile.

#### **ARTICOLO 13 - VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Il Vice Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato ed è rieleggibile.

#### **ARTICOLO 14 - DIRETTORE**

Il Direttore dovrà avere requisiti di riconosciuta competenza artistica, di professionalità nella gestione museologica e di esperienza di rapporti con altre istituzioni analoghe nazionali e straniere.

Il Direttore viene nominato dal Consiglio direttivo. Il Direttore partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Compiti del Direttore sono:

- predisporre e sottoporre al Consiglio direttivo le linee generali del programma dell'Associazione;

- proporre specifiche iniziative di attuazione del programma;

- collaborare con il Consiglio direttivo nella predisposizione del bilancio da sottoporre successivamente all'Assemblea dei soci;

- esprimere parere preventivo sulle proposte di acquisizioni di donazioni, lasciti o legati di opere d'arte, da presentare al Consiglio direttivo;

- provvedere alla gestione amministrativa, avvalendosi ove occorra di personale allo scopo incaricato, alla organizzazione e alla promozione delle singole attività culturali, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e operando di concerto con il Presidente nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

- curare le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, centri di ricerca, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno dell'Associazione e delle singole iniziative;

- verificare l'aggiornamento dell'inventario delle opere d'arte moderna e contemporanea la cui valorizzazione è affidata dal Comune di Bergamo alla Associazione tramite apposita convenzione.

Al Direttore è demandata, per l'esecuzione del programma approvato e nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione, per la realizzazione delle singole iniziative, piena autonomia nelle scelte gestionali nonché nella scelta dei collaboratori e consulenti la cui nomina e determinazione della retribuzione è demandata al Consiglio direttivo.

#### **ARTICOLO 15 - REVISORE LEGALE DEI CONTI E L'ORGANO DI CONTROLLO**

La gestione della Associazione è controllata dal Revisore legale, nominato dall'Assemblea e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali.

Il revisore resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Il Revisore:

- accerta la regolarità degli atti contabili e della gestione e redige una relazione di accompagnamento al Bilancio consuntivo;

- accerta, almeno una volta all'anno, ferma restando la sua facoltà di intervenire in qualsiasi momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, dei titoli e dei beni di proprietà dell'Associazione;

- può compiere in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

#### **ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, vengono predisposti, con la collaborazione del Direttore, dal Consiglio direttivo e presentati alla Assemblea dei soci per la definitiva approvazione.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto alla Assemblea dei soci, per la sua approvazione, entro il 15 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo di ciascun esercizio dovrà includere una posta destinata alla manutenzione ordinaria dello stabile e dei servizi.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fon-

di, riserve o capitale, durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **ARTICOLO 17 - DURATA ED ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo e si estingue nei casi previsti dall'art. 27 cod. civ. e quando:

- a) il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto allo scopo;
- b) lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

La sussistenza di tali condizioni dovrà essere previamente accertata e deliberata dal Consiglio direttivo che sottoporrà l'atto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Lo scioglimento e l'estinzione sono deliberati dall'Assemblea con le maggioranze indicate all'art. 8 del presente Statuto. Nella medesima seduta, l'Assemblea nomina, anche tra i soci o rappresentanti degli stessi, uno o più liquidatori conferendo loro i necessari poteri.

Il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto al Comune di Bergamo per fini di pubblica utilità.

#### **ARTICOLO 18 - NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di associazioni riconosciute.

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e di altre leggi vigenti in materia.

#### **CLAUSOLA TRANSITORIA**

Le pattuizioni previste nel presente Statuto decorreranno solo a seguito dell'avvenuta efficacia da parte delle autorità competenti.

Firmato: Barcella Alberto

Firmato: Armando Santus Notaio (l.s.)